

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1975

che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (*Poa Pratensis* L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate » »

(75/502/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1973⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 paragrafo 3,considerando che la direttiva suddetta permette la commercializzazione di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali di fienarola dei prati (*Poa pratensis* L.);

considerando che l'articolo 3 paragrafo 3 della direttiva autorizza la Commissione a vietare la commercializzazione di sementi di piante foraggere che non siano state ufficialmente certificate quali « sementi di base » o « sementi certificate »;

considerando che attualmente gli Stati membri producono a sufficienza « sementi di base » e « sementi certificate » per soddisfare, all'interno della Comunità, la richiesta di sementi di fienarola dei prati;

considerando quindi che è necessario non ammettere più alla commercializzazione le sementi commerciali di fienarola dei prati dopo che le scorte risultanti dalle condizioni attuali di produzione saranno smaltite;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*Gli Stati membri stipulano che dal 1° luglio 1976 le sementi di fienarola dei prati (*Poa pratensis* L.) non possono più essere commercializzate se non sono state ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate »*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore prima del 1° luglio 1976 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.